SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 137° — Numero 54**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 5 marzo 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 28 febbraio 1996, n. **107.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 14 luglio 1995, n. 281, 18 settembre 1995, n. 380, e 18 novembre 1995, n. 485.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 febbraio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

LUCHETTI, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 16 GENNAIO 1996, N. 16.

All'articolo 1:

al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai medesimi titolari che esercitino la pesca dei molluschi bivalvi anche con draga idraulica, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali concede, entro il limite di spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1995, un contributo per favorire la riconversione delle navi impiegate. Le somme corrisposte a tal fine non contribuiscono alla formazione del reddito.»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali concede il contributo di cui al comma 3, secondo periodo, previo ritiro dell'autorizzazione relativa all'esercizio della pesca di molluschi bivalvi, in applicazione delle norme previste dal regolamento CE n. 3699/93 in materia di contenimento dello sforzo di pesca. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, con proprio decreto determina i compartimenti marittimi nei quali è necessario procedere al ritiro delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi con il sistema turbosoffiante per ricostruire l'equilibrio fra risorse e capacità di cattura, il numero delle autorizzazioni da ritirare, i criteri da adottare per l'individuazione delle priorità da rispettare ai fini dei ritiri e l'entità del contributo da concedere.»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«9-*bis*. Il numero delle unità autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi, rideterminato ai sensi del presente articolo, non può essere aumentato fino al 31 dicembre 2000».

All'articolo 2:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 70.920 milioni per l'anno 1995, si provvede, quanto a lire 60.920 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e, quanto a lire 10.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41.»;

al comma 2, le parole: «, a carico del Fondo di cui al comma 1,» *sono soppresse.*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3724):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro (DINI) e dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali (LUCHETTI) il 18 gennaio 1996.

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 24 gennaio 1996, con pareri delle commissioni I, V, X, XI e XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 31 gennaio 1996.

Esaminato dalla IX commissione il 6 febbraio 1996.

Esaminato in aula e approvato il 14 febbraio 1996.

Senato della Repubblica (atto n 2552).

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 16 febbraio 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 11ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 21 febbraio 1996.

Esaminato dalla 9ª commissione il 21 febbraio 1996.

Esaminato in aula e approvato il 21 febbraio 1996.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 18 gennaio 1996.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 9.

96G0116

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 10 ottobre 1995.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze internazionali.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione dell'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in scienze internazionali, di cui alla tabella XXXVI allegata al predetto regio decreto n. 1652/1938;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale;

Sentito l'ordine dei dottori commercialisti;

Ritenuta la necessità di modificare le tabelle I, II e XXXVI allegate al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, la laurea in scienze internazionali e diplomatiche muta denominazione in laurea in scienze internazionali.

Art. 2.

La tabella XXXVI allegata al citato regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche è soppressa e sostituita dalla nuova tabella XXXVI, allegata al presente decreto e di cui fa parte integrante.

Art. 3.

La tabella II annessa al predetto regio decreto n. 1652/1938 è modificata nel senso che la facoltà di scienze politiche può rilasciare la laurea in scienze internazionali di cui alla tabella XXXVI allegata al presente decreto.

Art. 4.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, le università adegueranno l'ordinamento del corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche, istituito presso la propria sede, a quello stabilito dall'allegata tabella XXXVI, con le procedure di cui all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 5.

Quando le facoltà, si saranno adeguate all'ordinamento di cui all'allegata tabella, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del rispettivo corso di laurea.

Le facoltà, inoltre, sono tenute a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti optino per il nuovo ordinamento.

L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1995

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1995
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 180

ALLEGATO

Tabella XXXVI
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE INTERNAZIONALI

Art. 1.

1. Il corso di laurea in scienze internazionali fornisce adeguate conoscenze di metodo e di contenuti culturali, scientifici e professionali per gli studi storico-politici, giuridico-istituzionali ed economici nel campo delle relazioni internazionali.

2. Il corso di laurea in scienze internazionali afferisce alle facoltà di scienze politiche ed ha durata quadriennale.

Il corso di laurea può essere istituito a condizione che nella stessa sede non sia contestualmente attivato l'indirizzo politico-internazionale del corso di laurea in scienze politiche.

3. I consigli delle strutture didattiche competenti possono programmare le iscrizioni al corso di laurea se previsto dalla legislazione vigente.

Art. 2.

1. Il corso di laurea in scienze internazionali comprende non meno di 21 annualità d'insegnamento oltre ad almeno quattro annualità di insegnamento relative ad almeno due lingue straniere e si conclude con un esame finale di laurea.

2. I consigli delle strutture didattiche individuano gli insegnamenti fondamentali e complementari, nell'ambito delle aree disciplinari di cui al successivo art. 3, e stabiliscono le modalità degli esami di profitto e dell'esame di laurea.

3. Gli esami di profitto sostenuti positivamente nell'ambito del corso di studi per conseguire la laurea in scienze internazionali sono riconosciuti validi ai fini del conseguimento del diploma universitario in operatore dello sviluppo. La struttura didattica indica criteri e parametri per il riconoscimento.

Art. 3.

1. Il corso di laurea in scienze internazionali si articola in un biennio propedeutico e in un biennio di specializzazione.

2. Il biennio propedeutico comprende undici annualità d'insegnamento fondamentali da scegliersi, in ragione di una per area, nell'ambito delle seguenti aree disciplinari riferibili dai settori scientifico-disciplinari a fianco indicati.

diritto pubblico comparato (N11X),

diritto e organizzazione internazionale (N14X),

economia politica (P01A);

economia internazionale (P01G),

geografia politica ed economica (M04X);

scienza politica, politica comparata (Q02X),

sociologia generale (Q05A);

storia contemporanea (M02X);

storia dei trattati e delle relazioni internazionali (Q04X);

storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici (Q06A, Q06B);

storia e istituzioni delle Americhe (Q03X).

3. Dalle aree disciplinari di cui al comma precedente potranno essere scelti insegnamenti da includere nell'ambito degli indirizzi del secondo biennio di cui ai successivi commi.

4. Il secondo biennio è articolato in indirizzi di specializzazione:

A) relazioni internazionali e diplomatiche;

B) politiche dello sviluppo.

5. Gli indirizzi sono articolati in almeno dieci annualità di insegnamento anche divisibili in moduli semestrali. Almeno quattro annualità di insegnamento e non più di sette, sono scelte dal consiglio della struttura didattica nell'ambito delle seguenti aree disciplinari al fine di caratterizzare ciascun indirizzo:

cooperazione internazionale allo sviluppo (P01H);

diritto privato comparato (N02X);

diritto pubblico comparato (N11X);

economia ed istituzioni internazionali (P01H, P01G);

filosofia politica (Q01A);

organizzazione e diritto internazionale (N14X);

politica internazionale (Q02X);

sociologia del fenomeni politici (Q05E);

sociologia dei processi culturali e comunicativi (Q05B);

statistica economica e sociale (S02X, S03B);

storia delle dottrine e delle istituzioni politiche (Q01B, Q01C);

storia delle relazioni internazionali (Q04X);

storia e istituzioni dell'America latina (Q03X);

storia e istituzioni dell'Africa (Q06A);

storia e istituzioni dell'Asia (Q06B);

storia moderna (M02X);

storia contemporanea (M04X);

antropologia culturale (M05X);

diritti dell'uomo (N02X);

economia dei settori produttivi (P01I);

economia e politica dello sviluppo (P01H);

economia e politica monetaria (P01F);

economia regionale (P01J);

scienza della politica e dell'amministrazione pubblica (Q02X);

sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C);

statistica economica e sociale, demografia (S02X, S03B, S03A);

storia economica, storia del pensiero economico (P03X, P01D);

tutela internazionale dei diritti dell'uomo (N14X);

diritto internazionale dell'economia e dello sviluppo (N05X, N14X);

organizzazione e pianificazione del territorio e dell'ambiente (M06B);

economia e politica dell'ambiente (P01B).

6. Per ognuna delle aree disciplinari di cui ai precedenti commi dovranno essere scelti insegnamenti che assicurino un'adeguata formazione metodologica e l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'area medesima.

7. Il consiglio della struttura didattica competente individua i criteri per la formazione dei piani di studio, assicurando agli studenti la possibilità di scegliere insegnamenti per almeno 4 annualità tra quelli attivati nella facoltà sede del corso di laurea o nelle altre facoltà dell'Università, in Italia o all'estero, anche in altre aree disciplinari, purché in linea con le finalità formative degli indirizzi di specializzazione del corso di laurea.

Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
SALVINI

96A1418

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 febbraio 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Dataset - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Reggio Calabria, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 4 maggio 1995 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Dataset - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Dataset - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio dottor Carlo Zagami in data 14 dicembre 1982, rep. n. 2461, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Danila Teresa Cotroneo, nata a Reggio Calabria il 1° gennaio 1962 ed ivi residente alla via Argine Destro Annunziata n. 43, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1996

Il Ministro: TREU

96A1477

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 26 febbraio 1996.

Disposizioni derogative e modificative della delibera n. 9731 del 18 gennaio 1996 recante modalità di pagamento relative alle contribuzioni di cui all'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. (Deliberazione n. 9818).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, introduttivo del nuovo sistema di finanziamento della Consob, che prevede la corresponsione alla stessa di contribuzioni da parte dei soggetti tenuti in relazione ai servizi da essa resi in base a disposizioni di legge;

Vista la propria delibera n. 9423 del 1° settembre 1995, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 216 del 15 settembre 1995, con la quale si è provveduto ad individuare le tipologie delle suddette contribuzioni («corrispettivo istruttorio», «corrispettivo per la partecipazione ad esami», «contributo di vigilanza», «contributo sulle negoziazioni») ed i soggetti tenuti al relativo pagamento;

Vista la propria delibera n. 9424 del 1° settembre 1995, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 216 del 15 settembre 1995, con la quale si è provveduto a stabilire la misura delle suddette contribuzioni;

Vista la propria delibera n. 9731 del 18 gennaio 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18 del 23 gennaio 1996, con la quale si è proceduto alla determinazione delle modalità di pagamento delle contribuzioni dovute ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della citata delibera n. 9423 del 1° settembre 1995 (rispettivamente, «corrispettivi istruttori», «corrispettivi per la partecipazione ad esami», «contributi di vigilanza») nonché all'indicazione dei relativi termini di pagamento per i casi in cui gli stessi non fossero già stabiliti dalla parimenti citata delibera n. 9424 del 1° settembre 1995;

Visto, in particolare, il primo comma dell'art. 3 della suddetta delibera n. 9731 del 18 gennaio 1996, con il quale è stato, tra l'altro stabilito:

1) che il pagamento del «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lettere da *a)* ad *e)*, *g)*, *h)*, *o)* e *p)*, della citata delibera n. 9423 del 1° settembre 1995 dev'essere dai medesimi soggetti effettuato esclusivamente mediante utilizzo di apposito modulo precompilato da spedirsi al loro indirizzo entro un termine prefissato;

2) che detto modulo precompilato è comunque, nei dieci giorni che precedono la scadenza del pagamento, reso disponibile presso la sede della Consob, salvo che per i promotori di servizi finanziari per i quali il modulo in questione è, nello stesso periodo, reso disponibile presso la competente commissione regionale per l'albo dei promotori;

Rilevato che per i soggetti indicati nell'art. 3, lettera *c)* [limitatamente alle banche comunitarie ed alle società finanziarie comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi, rispettivamente, ex art. 16, comma 3, ed ex art. 18, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385] e lettera *p)* [limitatamente agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero di cui all'art. 10-*bis*, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, ed all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 86], della citata delibera n. 9423 del 1° settembre 1995 risulta, per l'esercizio in corso, non praticabile la soluzione del pagamento del «contributo di vigilanza» mediante utilizzo del richiamato apposito modulo precompilato da spedirsi all'indirizzo degli interessati;

Rilevato, altresì, che per i soggetti indicati nell'art. 3, lettere *a), b), c)* [limitatamente alle banche comunitarie ed alle società finanziarie comunitarie operanti in Italia in regime di stabilimento, rispettivamente, ex art. 15, comma 3, ed ex art. 18, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385], *d)* [banche extracomunitarie operanti in Italia in regime di stabilimento ex art. 14, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385], *o)* e *p)* [esclusi i sopra richiamati organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero], della citata delibera n. 9423 del 1° settembre 1995, si rende già da subito possibile indicare — con riferimento ai casi in cui i soggetti predetti risultino, nei dieci giorni che precedono la scadenza del pagamento, non in possesso del richiamato apposito modulo precompilato — una modalità di effettuazione del pagamento del «contributo di vigilanza» che prescinde dal previo reperimento del modulo presso la sede della Consob;

Ritenuto, conseguentemente, necessario ed utile dettare disposizioni derogative e modificative di quanto disposto al primo comma dell'art. 3 della richiamata delibera n. 9731 del 18 gennaio 1995;

Delibera:

Art. 1.

1. In deroga a quanto disposto all'art. 3, comma 1, II, III e ultimo periodo, della delibera n. 9731 del 18 gennaio 1996, e per il solo esercizio finanziario 1996, il pagamento del «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lettere *c)* [limitatamente alle banche comunitarie ed alle società finanziarie comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi, rispettivamente, ex art. 16, comma 3, ed ex art. 18, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385] e *p)* [limitatamente agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero di cui all'art. 10-*bis*, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, ed all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 86], della delibera n. 9423 del 1° settembre 1995 è effettuato, entro il 15 aprile, mediante bonifico bancario da disporre a seguito della ricezione di apposito avviso di pagamento che sarà spedito, entro il 15 marzo, all'indirizzo dei soggetti predetti.

2. L'avviso di pagamento conterrà, tra l'altro, i seguenti dati relativi al soggetto interessato:

a) codice della causale del pagamento;

b) descrizione della causale del pagamento. Gli stessi dati, unitamente alla denominazione del soggetto, devono essere obbligatoriamente riportati sul modulo di bonifico bancario come segue:

la denominazione, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni anagrafiche relative al soggetto tenuto al pagamento;

il codice e la descrizione della causale del pagamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione di informazioni per il destinatario.

3. Un duplicato dell'avviso di pagamento spedito ai soggetti interessati è reso disponibile presso la sede della Consob nei dieci giorni che precedono la scadenza del pagamento.

4. Il bonifico bancario dev'essere effettuato sul conto corrente n. 11170.33 intestato a «Consob/Gestione contribuzioni - Via Isonzo, 19/D-E - 00198 Roma», presso Banca di Roma/Agenzia n. 9, via Sicilia, 188 - 00187 Roma - Italia - Cod. 3002.3 - CAB 05019.5.

5. Copia della documentazione attestante il pagamento dev'essere trasmessa alla CONSOB entro cinque giorni dalla data del pagamento stesso.

Art. 2.

1. A parziale modifica di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, II, III e ultimo periodo, della delibera n. 9731 del 18 gennaio 1996, il pagamento del «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lettere *a), b), c)* [limitatamente alle banche comunitarie ed alle società finanziarie comunitarie operanti in Italia in regime di stabilimento, rispettivamente, ex art. 15, comma 3, ed ex art 18, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385], *d)* [banche extracomunitarie ex art. 14, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385], *o)* e *p)* [esclusi gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero di cui all'art. 10-*bis*, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, ed all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 86], della delibera n. 9423 del 1° settembre 1995 può essere dai predetti soggetti effettuato, nei dieci giorni

che precedono la scadenza del pagamento stesso e se non in possesso dell'apposito modulo precompilato di cui al citato art. 3 della delibera n. 9731 del 18 gennaio 1996, presso qualunque sportello della Banca di Roma sul territorio nazionale, comunicando per iscritto allo sportello prescelto i seguenti dati identificativi del soggetto tenuto alla contribuzione:

a) la denominazione sociale;

b) il codice fiscale ovvero, se richiesto dalla Banca, il «codice utente» con cui il soggetto è identificato dalla CONSOB.

2. Il «codice utente» di cui al comma precedente è acquisibile dagli interessati presso la sede della Consob.

3. La messa a disposizione presso la sede della Consob, nei dieci giorni che precedono la scadenza del pagamento, dell'apposito modulo precompilato richiamato nel precedente comma 1, rimane ferma esclusivamente con riguardo ai soggetti di cui all'art. 3, lettere *e)* e *g)*, della citata delibera n. 9423 del 1° settembre 1995.

Art. 3.

1. Le modalità di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative.

Art. 4.

1. La presente delibera sarà pubblicata, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

2. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 26 febbraio 1996

p. *Il presidente:* ZURZOLO

96A1455

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 16 febbraio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in particolare l'art. 17;

Veduto il decreto rettorale n. 699/94 in data 4 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 1994, con il quale la tabella B-*bis* del vigente statuto dell'università inserita al capo IX - Norme finali e transitorie, relativa ai posti di ricercatore universitario, è stata ulteriormente modificata;

Veduta la delibera della facoltà di lettere e filosofia del 28 settembre 1994 con la quale la facoltà stessa ha proposto di aumentare il numero dei posti di ricercatore universitario da 38 a 51;

Vedute le delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione del 15 dicembre 1994 con le quali i predetti organi hanno stabilito di determinare il numero dei posti di ricercatore universitario per la predetta facoltà di lettere e filosofia in 46;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 16 novembre 1995 e trasmesso a questa Università con lettera ministeriale prot. n. 2401 dell'8 febbraio 1996;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Decreta:

La tabella B-*bis* del vigente statuto dell'Università degli studi di Urbino, inserita al capo IX - Norme finali e transitorie, relativa ai posti di ricercatore universitario, viene parzialmente modificata nel modo che segue:

Tabella B-*bis*

RUOLO DEI RICERCATORI UNIVERSITARI

Facoltà di giurisprudenza, n. 33 (invariato).

Facoltà di scienze politiche, n. 26 (invariato).

Facoltà di economia, n. 57 (invariato).

Facoltà di lettere e filosofia, n. 46.

Facoltà di magistero, n. 30 (invariato).

Facoltà di lingue e letterature straniere, n. 25 (invariato).

Facoltà di sociologia, n. 26 (invariato).

Facoltà di farmacia, n. 40 (invariato).

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, n. 60 (invariato).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 16 febbraio 1996

Il rettore: BO

96A1456

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 18 gennaio 1996), **coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 1996, n. 107** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 14 luglio 1995, n. 281, 18 settembre 1995, n. 380, e 18 novembre 1995, n. 485». I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 217 del 16 settembre 1995, n. 270 del 18 novembre 1995 e n. 14 del 18 gennaio 1996).

Art. 1.

1. Per l'anno 1995, ai fini della urgente applicazione delle norme previste dal regolamento CE n. 3699/93, il fermo biologico della pesca è effettuato, per trenta giorni feriali consecutivi, dalle navi che esercitano la pesca costiera e mediterranea con i sistemi a strascico, traino pelagico, sciabica e turbosoffiante.

2. Per i sistemi strascico, traino pelagico e sciabica il fermo di cui al comma 1 è effettuato in via obbligatoria nelle acque antistanti i compartimenti marittimi dell'Adriatico, con inizio dal 24 luglio o dal 7 agosto o dal 12 agosto 1995. L'inizio del fermo è fissato con ordinanza del capo del compartimento marittimo, sentite le rappresentanze delle associazioni nazionali professionali della pesca. Nelle acque antistanti i compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio il fermo, a carattere facoltativo per impresa, è effettuato con inizio dal 14 settembre 1995. Nel periodo di effettuazione del fermo non è consentito l'esercizio della pesca con i sistemi strascico, traino pelagico e sciabica nelle acque antistanti il compartimento interessato anche da parte di unità provenienti da altri compartimenti marittimi; la violazione del predetto divieto comporta la sospensione della validità della licenza di pesca per trenta giorni.

3. Per il sistema turbosoffiante il titolare della relativa licenza di pesca può chiedere l'ammissione ai benefici previsti dal presente decreto per il secondo mese di fermo disposto ai sensi della vigente normativa in materia. *Ai medesimi titolari che esercitino la pesca dei molluschi bivalvi anche con draga idraulica, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali concede, entro il limite di spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1995, un contributo per favorire la riconversione delle navi impiegate. Le somme corrisposte a tal fine non contribuiscono alla formazione del reddito.*

3-bis. *Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali concede il contributo di cui al comma 3, secondo periodo, previo ritiro dell'autorizzazione relativa all' esercizio della pesca di molluschi bivalvi, in applicazione delle norme previste dal regolamento CE n. 3699/93 in materia di contenimento dello sforzo di pesca. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, con proprio decreto determina i compartimenti marittimi nei quali è necessario procedere al ritiro delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi con il sistema turbosoffiante per ricostruire l'equilibrio fra risorse e capacità di cattura, il numero delle autorizzazioni da ritirare, i criteri da adottare per l'individuazione delle priorità da rispettare ai fini dei ritiri e l'entità del contributo da concedere.*

4. Per il fermo delle navi indicate nel comma 1 il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese di pesca un premio calcolato secondo i massimali di cui alla tabella 2 del regolamento CE n. 3699/1993.

5. È concessa all'impresa di pesca una indennità giornaliera nella misura di L. 40.000, quale contributo dello Stato per ciascun componente l'equipaggio delle navi, al quale deve comunque essere corrisposto dall'armatore il minimo contrattuale previsto dal contratto collettivo di lavoro. Fa carico all'impresa medesima il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

6. Il premio di fermo temporaneo, che non compete all'impresa la quale non rispetti il contratto collettivo nazionale di lavoro, non è cumulabile con indennità o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

7. Al pagamento dei contributi previsti dal presente decreto provvedono i comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, anche in deroga ai limiti d'importo stabiliti nel comma 3 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

8. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sono fissate le modalità tecniche di attuazione del presente articolo.

9. Entro il 31 marzo 1996 il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentite le rappresentanze delle associazioni nazionali professionali della pesca e degli organismi nazionali di ricerca del settore, elabora un programma quinquennale di definizione del fermo biologico.

9-bis. *Il numero delle unità autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi, rideterminato ai sensi del presente articolo, non può essere aumentato fino al 31 dicembre 2000.*

Riferimenti normativi:

— Il regolamento CE n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 346 del 31 dicembre 1993 e ripubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 17 del 3 marzo 1994 - 2ª serie speciale - definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti. Si trascrive di seguito la tabella 2 di cui all'allegato IV (massimali e tassi d'intervento) del predetto regolamento CE n. 3699/1993:

«TABELLA 2

Categorie di navi classificate in base alle tonnellate di stazza lorda (TSL)	Importo massimo del premio per una nave (ecu/giorno)
0 < 25	4,52/TSL + 20
25 < 50	4,30/TSL + 25
50 < 70	3,50/TSL + 65
70 < 100	3,12/TSL + 88
100 < 200	2,74/TSL + 120
200 < 300	2,36/TSL + 177
300 < 500	2,05/TSL + 254
500 < 1.000	1,76/TSL + 372
1.000 < 1.500	1,50/TSL + 565
1.500 < 2.000	1,34/TSL + 764
2.000 < 2.500	1,23/TSL + 956
2.500 e oltre	1,15/TSL + 1.137»

— Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, emana il «Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili»; in particolare dell'art. 9, che dispone delle «spese delegate su ordini di accreditamento», si trascrive il comma 3: «L'accreditamento è disposto quando l'amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento, nei limiti di lire 2.500 milioni, salvo che le norme in vigore non consentano importi superiori».

Art. 2.

1. *All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 70.920 milioni per l'anno 1995, si provvede quanto a lire 60.920 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e, quanto a lire 10.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41.*

2. Le somme da utilizzare in attuazione del presente decreto sono versate in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Riferimenti normativi:

— La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca: «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»; se ne trascrive di seguito l'art. 5:

«Art. 5 *(Fondo di rotazione)*. — 1. È istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie", nel quale sono versate:

a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operatività del fondo di cui al comma 1;

b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;

c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;

d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'articolo 7.

3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748».

— La legge 17 febbraio 1982, n. 41, reca: «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima».

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

96A1458

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione del commissario liquidatore della Saturno assicurazioni S.m.s., in Palermo

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1996 è stato nominato commissario liquidatore della Saturno assicurazioni S.m.s , con sede in Palermo, posta in liquidazione coatta amministrativa, l'avv. Daniela Volpes, in sostituzione dell'avv. Costantino Volpes.

96A1486

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Venezia Giulia».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164:

Visto il proprio parere inerente le richieste di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini «Alto Livenza» «delle Venezie» e «Venezia Giulia» e le proposte dei relativi disciplinari di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 1° dicembre 1995;

Considerato che nel predetto parere e nella corrispondente proposta di disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Venezia Giulia» si rinviava ad un successivo parere integrativo sia la delimitazione della zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Venezia Giulia», sia la corrispondente base ampleografica, sia infine la possibilità di fare riferimento, nella designazione e nella presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica «Venezia Giulia», a nomi di vitigni raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive province della regione Friuli-Venezia Giulia interessate alla produzione della predetta indicazione geografica tipica;

Considerato che la regione Friuli-Venezia Giulia ha indicato per ciascuna delle seguenti province Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine i nomi dei vitigni ai quali è possibile fare riferimento nella designazione e nella presentazione dei vini e dei mosti ad indicazione geografica tipica «Venezia Giulia» ottenuti dalle uve prodotte nelle rispettive province sopra indicate,

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Friuli-Venezia Giulia che identifica la predetta zona di produzione con l'intero territorio amministrativo delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine,

Ritenuto alla luce di quanto sopra riportato di dover sciogliere la riserva formulata nel già citato parere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 281 del 1° dicembre 1995,

Vista la propria deliberazione adottata nella riunione tenutasi nei giorni 12 e 13 febbraio 1996 con la quale

è stata delimitata la zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica «Venezia Giulia» comprendendo in essa l'intero territorio amministrativo delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine della regione Friuli-Venezia Giulia,

sono stati individuati i vitigni che concorrono alla formazione della base ampelografica dei vini ad indicazione geografica tipica «Venezia Giulia»;

è stata integralmente condivisa la scelta dei vitigni, ai quali è possibile fare riferimento nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica «Venezia Giulia», operata dalla regione Friuli-Venezia Giulia;

Ha espresso parere favorevole all'integrazione della proposta di disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Venezia Giulia», pubblicata nella citata *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 1° dicembre 1995, mediante la nuova formulazione del testo degli articoli 2 e 3 del predetto disciplinare di produzione che di seguito si riporta e che deve intendersi integralmente sostituito a quello corrispondente pubblicato nella già citata *Gazzetta Ufficiale* n 281 del 1° dicembre 1995:

Art. 2 — La indicazione geografica tipica «Venezia Giulia» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Venezia Giulia» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.

La indicazione geografica tipica «Venezia Giulia» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni o dei relativi sinonimi riportati per ciascuna delle province di seguito indicate:

Provincia di Gorizia:

Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Malvasia istriana, Merlot, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Refosco dal peduncolo rosso, Ribolla gialla, Riesling italico, Sauvignon, Terrano, Tocai friulano, Verduzzo friulano, Chardonnay, Incrocio Manzoni 6 0 13, Moscato giallo, Schioppettino;

Provincia di Pordenone:

Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Prosecco, Refosco nostrano, Refosco dal peduncolo rosso, Riesling renano, Sauvignon, Tocai friulano, Traminer aromatico, Verduzzo friulano, Chardonnay, Forgiarin, Incrocio Manzoni 6.0 13, Sciaglin, Ucelut;

Provincia di Trieste:

Malvasia istriana, Merlot, Refosco dal peduncolo rosso, Sauvignon, Terrano, Chardonnay, Pinot bianco, Vitouska;

Provincia di Udine:

Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Refosco nostrano, Refosco dal peduncolo rosso, Riesling renano, Sauvignon, Schioppettino, Tocai friulano, Verduzzo friulano, Chardonnay, Franconia, Incrocio Manzoni 6.0.13,

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province sopra indicate, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Venezia Giulia» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, quest'ultimo limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

Art. 3. — La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica «Venezia Giulia» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste ed Udine, nella regione Friuli-Venezia Giulia.

96A1487

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 4 marzo 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1557,46
ECU	1957,42
Marco tedesco	1057,56
Franco francese	308,07
Lira sterlina	2382,60
Fiorino olandese	944,60
Franco belga	51,444
Peseta spagnola	12,465
Corona danese	273,77
Lira irlandese	2452,84
Dracma greca	6,450
Escudo portoghese	10,179
Dollaro canadese	1135,17
Yen giapponese	14,819
Franco svizzero	1298,86
Scellino austriaco	150,38
Corona norvegese	242,80
Corona svedese	229,58
Marco finlandese	341,85
Dollaro australiano	1182,42

96A1564

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano ZITROMAX

È autorizzata l'immissione in commercio della seguente specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Decreto A.I.C. n. 48/1996 del 23 febbraio 1996

Specialità medicinale ZITROMAX nelle forme e confezioni: «polvere per sospensione orale» 3 bustine 100 mg, 3 bustine 150 mg, 3 bustine 200 mg, 3 bustine 300 mg, 3 bustine 400 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguenti indicate:

Titolare A.I.C.: Pfizer italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, strada statale 156, km 50, codice fiscale: 00192900595.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Latina, strada statale 156, km 50.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

bustine polvere sospensione orale 100 mg:
A.I.C. n. 027860081 (in base 10) 0UL73K (in base 32);
classe: C;

bustine polvere sospensione orale 150 mg:
A.I.C. n. 027860093 (in base 10) 0UL73X (in base 32);
classe: C;

bustine polvere sospensione orale 200 mg:
A.I.C. n. 027860105 (in base 10) 0UL749 (in base 32);
classe: C;

bustine polvere sospensione orale 300 mg:
A.I.C. n. 027860117 (in base 10) 0UL74P (in base 32);
classe: C;

bustine polvere sospensione orale 400 mg:
A.I.C. n. 027860129 (in base 10) 0UL751 (in base 32)
classe: C.

Composizione:

«Zitromax» 100 mg - una bustina contiene: principio attivo: azitromicina base 100,0 mg; eccipienti: sodio fosfato tribasico anidro, idrossipropilcellulosa, gomma xantana, aroma di ciliegia, crema di vaniglia, aroma di banana, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«Zitromax» 150 mg - una bustina contiene: principio attivo: azitromicina base 150,0 mg; eccipienti: sodio fosfato tribasico anidro, idrossipropilcellulosa, gomma xantana, aroma di ciliegia, crema di vaniglia, aroma di banana, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«Zitromax» 200 mg - una bustina contiene: principio attivo: azitromicina base 200,0 mg; eccipienti: sodio fosfato tribasico anidro, idrossipropilcellulosa, gomma xantana, aroma di ciliegia, crema di vaniglia, aroma di banana, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«Zitromax» 300 mg - una bustina contiene: principio attivo: azitromicina base 300,0 mg; eccipienti: sodio fosfato tribasico anidro, idrossipropilcellulosa, gomma xantana, aroma di ciliegia, crema di vaniglia, aroma di banana, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«Zitromax» 400 mg - una bustina contiene: principio attivo: azitromicina base 400,0 mg; eccipienti: sodio fosfato tribasico anidro, idrossipropilcellulosa, gomma xantana, aroma di ciliegia, crema di vaniglia, aroma di banana, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni causate da germi sensibili allo Zitromax (azitromicina); infezioni delle alte vie respiratorie (incluse otiti medie, sinusiti, tonsilliti e faringiti); infezioni delle basse vie respiratorie (incluse bronchiti e polmoniti); infezioni odontostomatologiche; infezioni della cute e dei tessuti molli.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

96A1461

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura questa Scuola intende provvedere mediante trasferimento:

«Proprietà strutturali della materia biologica», settore scientifico-disciplinare B01B «fisica».

Gli aspiranti al trasferimento sul posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al direttore della Scuola, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, i trasferimenti dei professori chiamati, restano subordinati alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

96A1462

POLITECNICO DI TORINO

Vacanza di un posto di ricercatore universitario di ruolo da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 18, della legge 30 novembre 1973, n. 766, dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di architettura del Politecnico di Torino è vacante il seguente posto di ricercatore universitario di ruolo, per il sottoindicato settore scientifico-disciplinare, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di architettura:

settore scientifico-disciplinare: A02B «probabilità e statistica matematica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A1463

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano precedentemente registrate come presidi medico-chirurgici». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 275 del 24 novembre 1995).

Nel comunicato citato in epigrafe, nella parte riguardante l'estratto del decreto del Ministero della sanità n. 675/1995 del 28 ottobre 1995, relativo alla specialità medicinale «TAG-TISH», alla pag. 33, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dove sono indicate le officine di produzione, confezionamento e controllo, dove è scritto: «S.I.T. - Trezzano sul Naviglio (Milano).», leggasi: «*Prodotto e controllato da Montefarmaco S.p.a. - Pero (Milano); confezionato da* S.I.T. - Trezzano sul Naviglio (Milano).».

96A1469

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 287 del 9 dicembre 1995).

Nel comunicato citato in epigrafe, nella parte riguardante l'estratto del provvedimento n. 621 del 27 novembre 1995, relativo alla specialità medicinale «AMPISINT», alla pag. 30, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Società Carlo Erba O.T.C. S.p.a., *via Grazioli, 33 - 26161 Milano* », leggasi: «Società Carlo Erba O.T.C. S.p.a., *via Robert Koch, 1.2 - 20152 Milano*.».

96A1471

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione dell'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 21 dicembre 1995).

Nel comunicato citato in epigrafe, nella parte riguardante l'estratto del decreto del Ministero della sanità n. 858 del 29 novembre 1995, relativo alla specialità medicinale «DYSPORT», alla pag. 58, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è indicata la confezione, dove è scritto: «Nuovo n. A.I.C. 028362022 (base 10) *0R6BXP* (base 32)», leggasi: «Nuovo n. A.I.C. 028362022 (base 10) *0V1K96* (base 32)».

96A1470

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 93, recante: «Misure di completamento della manovra di finanza pubblica» (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 50 del 29 febbraio 1996)

Nel decreto-legge citato in epigrafe, all'art. 11, comma 1, alla fine del primo periodo, riportato alla pag. 16, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... sono riscossi con la applicazione delle apposite marche sugli atti depositati e sui documenti emessi, operata a cura degli *obblighi* al deposito e dei richiedenti.», si legga: «... sono riscossi con la applicazione delle apposite marche sugli atti depositati e sui documenti emessi, operata a cura degli *obbligati* al deposito e dei richiedenti.».

96A1562

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale ... L. 385.000
- semestrale ... L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.
- annuale ... L. 72.500
- semestrale ... L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale ... L. 216.000
- semestrale ... L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 72.000
- semestrale ... L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.
- annuale ... L. 215.500
- semestrale ... L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale ... L. 742.000
- semestrale ... L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189